IC Millesimo Lele Luzzati

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a), 28 e 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.



VALUTAZIONE LAVORATRICI MADRI

ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO
Piazza Libertà - 17017 Millesimo (SV)

Valutazione lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Documento di Valutazione dei Rischi

ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008
secondo le disposizioni del D.Lgs. 151/2001 art. 11 comma 1

Dati Identificativi Istituto Comprensivo

DATI ISTITUTO	
Denominazione	**ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO**
Indirizzo	Piazza Libertà
CAP – Città	17017 Millesimo (SV)
Cod. ministeriale	SVIC80200A
Partita Iva	92071100090
Codice Fiscale	92071100090
SEDE AMMINISTRATIVA	
Denominazione	**ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO**
Indirizzo	Piazza Libertà
CAP – Città	17017 Millesimo (SV)
Nr. Telefono	+39 019 564019
Fax	+39 019 564048
Mail	svic80200a@istruzione.it
PEC	svic80200a@pec.istruzione.it

FIRME	
Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessia ZUNINO	
RSPP Ing. Andrea MANCONI	
Medico Competente Dott. Marco GUZZONE	
RLS Prof.ssa Stefania IPPOLITI	

Revisione 2025/2026_00 - 15.09.2025 Aggiornamento Contenuti	**Revisione 2026/2027_00 – 01.09.2026** **Aggiornamento contenuti e riferimenti normativi**

PREMESSA E FINALITA'

La presente valutazione costituisce approfondimento specifico del Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituto ed è finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, in relazione alle attività effettivamente svolte e alle condizioni di lavoro presenti nel contesto scolastico.

La valutazione viene effettuata considerando le caratteristiche delle diverse mansioni, le modalità organizzative dell'attività, gli ambienti di lavoro e i fattori di rischio che, durante la gravidanza o nel periodo successivo al parto, possono assumere una particolare rilevanza per la salute della lavoratrice e del bambino.

Nel contesto scolastico la valutazione assume particolare importanza in relazione alla possibile presenza di:

- movimentazione manuale di carichi e, in alcune attività, sollevamento o assistenza fisica degli alunni;
- posture incongrue, attività fisicamente affaticanti e permanenza prolungata in posizione eretta;
- utilizzo di scale portatili o svolgimento di attività con rischio di caduta;
- esposizione ad agenti biologici derivante dal contatto con gli alunni e dalla frequentazione degli ambienti scolastici;
- attività di assistenza ad alunni che possano comportare rischi di urto, aggressione, reazioni improvvise o movimentazione della persona;
- utilizzo di sostanze e miscele chimiche, in particolare nelle attività di pulizia, laboratorio o tecnico-pratiche;
- esposizione ad agenti fisici o ulteriori condizioni ambientali eventualmente presenti;
- condizioni organizzative, ritmi di lavoro, spostamenti e ulteriori fattori che possano risultare incompatibili con lo stato della lavoratrice.

La presente valutazione è finalizzata in particolare a:

- individuare preventivamente i fattori di rischio rilevanti per la maternità presenti nelle attività dell'Istituto;
- individuare le mansioni o le singole attività che possano risultare vietate, incompatibili o soggette a limitazioni durante la gravidanza o nel periodo successivo al parto;
- definire le misure organizzative e preventive necessarie per eliminare o ridurre l'esposizione;
- individuare, ove possibile, modalità alternative di svolgimento dell'attività o mansioni temporaneamente compatibili;
- definire un criterio operativo uniforme per la gestione delle situazioni di gravidanza, puerperio e allattamento;
- individuare i casi nei quali, non risultando possibile eliminare il rischio o assegnare la lavoratrice ad attività compatibili, debbano essere attivate le procedure previste dalla normativa per l'interdizione dal lavoro;
- garantire alle lavoratrici un'adeguata informazione preventiva sui rischi e sulle misure di tutela applicabili.

La tutela della maternità viene gestita secondo un criterio preventivo e non esclusivamente successivo alla comunicazione della gravidanza: il Documento di Valutazione dei Rischi individua, pertanto, anticipatamente le condizioni potenzialmente pregiudizievoli e le possibili misure di gestione, in modo da consentire al Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico di intervenire tempestivamente quando venga comunicato lo stato della lavoratrice.

A seguito della comunicazione dello stato di gravidanza viene effettuata una verifica delle attività concretamente svolte dalla lavoratrice, tenendo conto della mansione formalmente assegnata, del plesso di appartenenza, dell'organizzazione effettiva del lavoro e delle eventuali condizioni individuali rilevanti ai fini della sicurezza.

Qualora vengano individuate condizioni non compatibili con lo stato della lavoratrice, vengono adottate prioritariamente, secondo applicabilità, misure finalizzate a:

1. eliminare o ridurre la specifica esposizione;
2. modificare temporaneamente le condizioni o l'organizzazione del lavoro;
3. assegnare la lavoratrice ad attività o mansioni compatibili;
4. attivare, qualora non risulti possibile garantire condizioni di lavoro compatibili, la procedura prevista per l'eventuale interdizione dal lavoro.

La valutazione distingue, ove necessario, le condizioni riferite al periodo di gravidanza da quelle che possono mantenere rilevanza anche durante il puerperio e il periodo di allattamento, fino ai termini di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Le indicazioni contenute nel presente documento costituiscono una valutazione preventiva riferita alle principali mansioni scolastiche. La gestione della singola lavoratrice deve comunque essere effettuata considerando le effettive condizioni di lavoro e di esposizione, evitando automatismi basati esclusivamente sulla qualifica professionale.

Le eventuali misure organizzative o di miglioramento di carattere generale vengono gestite nell'ambito del sistema di prevenzione dell'Istituto e, ove necessario, riportate nel C.1 – Piano di miglioramento, mentre le misure riferite alla singola lavoratrice vengono definite e documentate nell'ambito della specifica gestione della maternità.

RIFERIMENTI NORMATIVI E INDIRIZZI APPLICATIVI

La presente valutazione è predisposta tenendo conto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e degli indirizzi applicativi emanati dagli organi competenti.

Costituiscono principali riferimenti:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 28, che prevede espressamente che la valutazione dei rischi riguardi anche i rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001;
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, con particolare riferimento al Capo II – Tutela della salute della lavoratrice e agli artt. 6, 7, 11, 12 e 17;
- Allegato A del D.Lgs. 151/2001, relativo all'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri per i quali trovano applicazione i divieti previsti dall'art. 7;
- Allegato B del D.Lgs. 151/2001, relativo agli agenti e alle condizioni di lavoro per i quali è previsto il divieto di esposizione delle lavoratrici gestanti e, nei casi individuati, delle lavoratrici nel periodo successivo al parto;
- Allegato C del D.Lgs. 151/2001, relativo all'elenco non esaustivo degli agenti, processi e condizioni di lavoro che devono essere specificamente considerati nella valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
- art. 53 del D.Lgs. 151/2001, relativo al lavoro notturno e al divieto di adibire la lavoratrice al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
- D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, per le disposizioni regolamentari tuttora vigenti e applicabili in materia di tutela delle lavoratrici madri;
- Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 5944 dell'8 luglio 2025 – "D.Lgs. n. 151/2001: provvedimento di interdizione ante/post partum. Indicazioni operative", quale principale riferimento applicativo aggiornato per la gestione delle condizioni di lavoro pregiudizievoli e per l'adozione dei provvedimenti di interdizione, con specifiche indicazioni dedicate anche al comparto scuola;
- Nota INL prot. n. 2269 del 14 novembre 2022 – "Interdizione dal lavoro in ambito scolastico per le lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino", richiamata quale precedente indirizzo specifico relativo al settore scolastico.

Il D.Lgs. 151/2001 stabilisce un sistema di tutela fondato sulla preventiva individuazione delle attività vietate o delle condizioni di lavoro potenzialmente pregiudizievoli e sulla conseguente adozione delle misure necessarie a evitare l'esposizione della lavoratrice.

In particolare, qualora gli esiti della valutazione evidenzino un rischio per la sicurezza o la salute della lavoratrice o del bambino, devono essere adottate prioritariamente le misure necessarie per modificare temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Quando ciò non risulti possibile, la lavoratrice deve essere spostata ad altre mansioni compatibili. Qualora anche tale soluzione non sia concretamente praticabile, trovano applicazione le procedure previste per l'interdizione dal

lavoro. L'art. 17 del D.Lgs. 151/2001 contempla espressamente l'interdizione quando le condizioni di lavoro o ambientali risultino pregiudizievoli e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

La Nota INL n. 5944/2025 assume particolare rilevanza ai fini della presente valutazione in quanto fornisce criteri operativi per l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 151/2001 e dedica specifica attenzione alle caratteristiche delle attività lavorative svolte nel settore scolastico.

Ai fini della valutazione delle mansioni scolastiche vengono pertanto considerati con particolare attenzione, secondo effettiva applicabilità:

- movimentazione manuale di carichi e sollevamento o assistenza fisica degli alunni;
- permanenza prolungata in posizione eretta e posture incongrue o affaticanti;
- utilizzo di scale e attività con rischio di caduta;
- stretto contatto con bambini e alunni e conseguente esposizione ad agenti biologici;
- attività di assistenza ad alunni con necessità particolari, anche in relazione a possibili movimentazioni, urti, reazioni improvvise o comportamenti che possano determinare un rischio traumatico;
- esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici;
- condizioni organizzative e ambientali concretamente presenti durante lo svolgimento della mansione.

Le indicazioni dell'Ispettorato vengono utilizzate come criterio applicativo della normativa, mantenendo comunque la necessità di valutare le attività effettivamente svolte dalla singola lavoratrice e le reali condizioni presenti nel plesso di appartenenza.

La presente valutazione viene pertanto sviluppata integrando i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, le specifiche disposizioni di tutela contenute nel D.Lgs. 151/2001 e gli indirizzi operativi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l'obiettivo di definire preventivamente criteri omogenei e immediatamente applicabili alla gestione delle situazioni di gravidanza, puerperio e allattamento nell'ambito dell'Istituto.

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI DI TUTELA

La presente valutazione si applica alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento impiegate nelle attività dell'Istituto, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte e alle condizioni di lavoro concretamente presenti nei diversi plessi.
La tutela riguarda sia le lavoratrici direttamente dipendenti dell'Istituto sia, per quanto di competenza e secondo le specifiche modalità organizzative applicabili, le ulteriori lavoratrici che svolgano la propria attività negli ambienti scolastici e possano risultare esposte a condizioni rilevanti ai fini della tutela della maternità.

La valutazione viene effettuata preventivamente, indipendentemente dalla presenza, al momento della redazione del documento, di lavoratrici in stato di gravidanza, al fine di individuare anticipatamente le attività, le mansioni e le condizioni di lavoro che possano risultare incompatibili o richiedere specifiche misure di tutela.

A seguito della comunicazione dello stato di gravidanza, il Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico procede alla verifica delle effettive condizioni di lavoro della singola lavoratrice, considerando in particolare:

- mansione e attività concretamente svolte;
- ordine di scuola e plesso di assegnazione;
- caratteristiche degli alunni con i quali la lavoratrice opera;
- eventuale attività di assistenza, sostegno o accudimento;
- condizioni ergonomiche e impegno fisico richiesto;
- esposizione ad agenti biologici, chimici o fisici;
- modalità organizzative, orario e distribuzione delle attività;
- necessità di spostamenti tra ambienti o plessi;
- eventuali condizioni particolari che possano modificare il livello di esposizione.

La sola denominazione della mansione non è pertanto sufficiente a determinare automaticamente la compatibilità o incompatibilità con lo stato di gravidanza o con il periodo successivo al parto: devono essere considerate le attività effettivamente svolte e le concrete condizioni di esposizione.

Periodi di tutela

Le misure previste dalla normativa possono riguardare periodi differenti in funzione dello specifico fattore di rischio.
La valutazione distingue pertanto:

- periodo di gravidanza, durante il quale trovano applicazione i divieti e le limitazioni previsti per le attività incompatibili con lo stato della lavoratrice;
- periodo successivo al parto, durante il quale alcune condizioni di rischio possono continuare a determinare limitazioni o divieti;
- periodo di allattamento, da considerare in relazione agli agenti e alle condizioni che possano comportare rischi anche per il bambino;
- eventuale estensione delle misure fino a sette mesi dopo il parto, nei casi previsti dalla normativa e in relazione allo specifico fattore di rischio.

Il periodo di tutela viene pertanto definito con riferimento alla natura dell'esposizione e non mediante un criterio uniforme applicato indistintamente a tutte le mansioni.

Principio di eliminazione dell'esposizione

Qualora la valutazione evidenzi una condizione di lavoro incompatibile con lo stato della lavoratrice, il primo obiettivo è quello di eliminare l'esposizione al rischio, intervenendo sull'organizzazione e sulle modalità di svolgimento dell'attività.
Le misure possono comprendere, secondo necessità:

- eliminazione della singola attività incompatibile;
- modifica temporanea delle modalità o delle condizioni di lavoro;
- modifica dell'organizzazione o dell'orario di lavoro;
- assegnazione temporanea ad attività compatibili;
- spostamento ad altra mansione compatibile.

L'interdizione dal lavoro rappresenta pertanto la misura da attivare quando non risulti concretamente possibile garantire la tutela della lavoratrice mediante l'eliminazione dell'esposizione o l'assegnazione ad attività compatibili.

Valutazione della mansione effettiva

Nel contesto scolastico una medesima qualifica può comprendere attività significativamente differenti.
A titolo esemplificativo:

- una docente può svolgere esclusivamente attività didattica ordinaria oppure attività che comportano assistenza fisica diretta agli alunni;
- una docente di sostegno può operare con alunni autonomi oppure con alunni che richiedono movimentazione, assistenza personale o presentano comportamenti imprevedibili;
- una collaboratrice scolastica può svolgere prevalentemente vigilanza e attività di servizio oppure essere impegnata in pulizie, movimentazione di materiali, utilizzo di scale e assistenza agli alunni;
- il personale amministrativo può svolgere attività prevalentemente sedentaria oppure essere interessato anche da archiviazione, movimentazione di materiali o frequenti spostamenti.

La valutazione viene pertanto riferita al contenuto concreto della prestazione lavorativa, evitando automatismi basati esclusivamente sul profilo professionale.

Particolare attenzione al contesto scolastico

Nell'ambito scolastico devono essere considerate con particolare attenzione le condizioni connesse a:

- stretto contatto con bambini e ragazzi;
- rischio biologico;
- assistenza all'igiene personale degli alunni;

- movimentazione o sostegno fisico degli alunni;
- possibile esposizione a urti, spinte, reazioni improvvise o comportamenti aggressivi;
- permanenza prolungata in posizione eretta;
- posture incongrue o particolarmente affaticanti;
- movimentazione manuale di carichi;
- utilizzo di scale portatili;
- attività di pulizia e utilizzo di sostanze e miscele;
- attività di laboratorio o tecnico-pratiche;
- ulteriori condizioni specifiche derivanti dall'organizzazione del singolo plesso.

Particolare cautela viene adottata nella valutazione delle attività svolte nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle attività di sostegno e assistenza, tenendo conto degli indirizzi applicativi forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tutela individuale e valutazione sanitaria

La presente valutazione individua preventivamente i rischi connessi alle mansioni e alle condizioni di lavoro, ma non sostituisce gli eventuali accertamenti e provvedimenti sanitari riferiti alle condizioni individuali della lavoratrice.

Eventuali complicanze della gravidanza, patologie o condizioni cliniche individuali vengono gestite attraverso i percorsi sanitari previsti dalla normativa e rimangono distinte dalle misure adottate per la presenza di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli.

La gestione della maternità viene pertanto sviluppata mantenendo distinti:

- i rischi derivanti dall'attività lavorativa, valutati nell'ambito del DVR;
- le condizioni sanitarie individuali, valutate dai soggetti sanitari competenti;
- le misure organizzative adottabili dall'Istituto;
- gli eventuali provvedimenti di interdizione previsti dalla normativa.

La finalità complessiva del sistema di tutela è garantire che la lavoratrice possa proseguire l'attività lavorativa esclusivamente quando le condizioni di lavoro risultino compatibili con lo stato di gravidanza, puerperio o allattamento, adottando tempestivamente le necessarie misure ogniqualvolta tale compatibilità non risulti garantita.

CRITERI E METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento viene effettuata attraverso un approccio preventivo, specifico per mansione e riferito alle effettive condizioni di lavoro, tenendo conto delle attività concretamente svolte nei diversi contesti scolastici.

La metodologia adottata è finalizzata a individuare, per ciascuna mansione, la presenza di agenti, processi o condizioni di lavoro che possano risultare pregiudizievoli durante la gravidanza o nel periodo successivo al parto e a definire preventivamente le conseguenti misure di tutela.

La valutazione viene sviluppata considerando congiuntamente:

- la mansione e le singole attività effettivamente svolte;
- l'ordine di scuola e le caratteristiche del contesto nel quale viene prestata l'attività;
- la frequenza, la durata e le modalità di esposizione ai diversi fattori di rischio;
- le caratteristiche degli alunni con i quali la lavoratrice opera e l'eventuale necessità di assistenza diretta;
- le condizioni ergonomiche e l'impegno fisico richiesto;
- le modalità organizzative e l'orario di lavoro;
- gli spostamenti necessari durante l'attività;
- la presenza di agenti biologici, chimici o fisici;
- i possibili rischi di natura traumatica o infortunistica;
- le misure di prevenzione e protezione già adottate;
- la possibilità concreta di eliminare l'esposizione, modificare temporaneamente l'attività o assegnare la lavoratrice a compiti compatibili.

Individuazione preventiva dei fattori di rischio

La valutazione viene effettuata preventivamente con riferimento alle principali mansioni presenti nell'Istituto, senza attendere la comunicazione di una specifica gravidanza.

Per ciascuna mansione vengono individuati i fattori di rischio potenzialmente rilevanti ai fini della tutela della maternità, con particolare riferimento alle condizioni richiamate dagli Allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001 e agli indirizzi applicativi forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nel contesto scolastico vengono considerati in particolare:

- movimentazione manuale di carichi e movimentazione o sostegno fisico degli alunni;
- posture incongrue e attività fisicamente affaticanti;
- permanenza prolungata in posizione eretta;
- utilizzo di scale o svolgimento di attività in posizione sopraelevata;
- rischio biologico derivante dal contatto con bambini e ragazzi;
- assistenza all'igiene personale degli alunni;
- rischio di urti, spinte, aggressioni o reazioni improvvise degli alunni;
- esposizione ad agenti chimici;
- esposizione ad agenti fisici;
- condizioni microclimatiche particolari;
- attività di laboratorio o tecnico-pratiche;
- lavoro notturno, ove applicabile;
- ulteriori condizioni organizzative o ambientali che possano risultare pregiudizievoli.

Valutazione per mansione e per attività

La valutazione non viene effettuata esclusivamente sulla base della qualifica professionale, ma analizzando le singole attività che compongono la mansione.

Per ciascun profilo professionale vengono pertanto individuati:

- le principali attività svolte;
- i fattori di rischio rilevanti ai fini della maternità;
- il periodo nel quale il fattore assume rilevanza, distinguendo gravidanza e periodo successivo al parto;
- le eventuali attività da evitare, limitare o sospendere;
- le possibili misure organizzative o modifiche temporanee della mansione;
- la possibilità di assegnazione ad attività alternative compatibili;
- l'eventuale necessità di attivare la procedura di interdizione.

Tale criterio consente di evitare automatismi e di distinguere, all'interno della stessa mansione, le attività che possono essere mantenute da quelle che devono essere temporaneamente escluse.

Verifica individuale a seguito della comunicazione della gravidanza

La valutazione preventiva contenuta nel presente documento costituisce il riferimento per la gestione della singola situazione.

A seguito della comunicazione dello stato di gravidanza viene effettuata una verifica individuale della compatibilità della mansione, considerando le condizioni effettivamente presenti al momento della comunicazione.

La verifica tiene conto, in particolare:

- del plesso e dell'ordine di scuola di assegnazione;
- delle attività effettivamente svolte;
- dell'orario e dell'organizzazione della giornata lavorativa;
- delle caratteristiche degli alunni affidati alla lavoratrice;
- dell'eventuale svolgimento di attività di sostegno, assistenza o accudimento;
- delle effettive condizioni di esposizione ai fattori di rischio individuati;
- della possibilità organizzativa di eliminare temporaneamente le attività incompatibili;
- della disponibilità di attività o mansioni alternative.

La Nota INL n. 5944/2025 ribadisce la necessità di valutare concretamente le caratteristiche della mansione e delle condizioni lavorative ai fini dell'adozione delle misure di tutela e dedica specifiche indicazioni operative anche al comparto scolastico.

Criterio di gestione del rischio

Quando viene individuata una condizione di rischio incompatibile con lo stato della lavoratrice, viene applicata la seguente gerarchia di intervento:

1. ELIMINAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

La lavoratrice continua a svolgere la propria mansione, escludendo temporaneamente le singole attività incompatibili.

2. MODIFICA DELLE CONDIZIONI O DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Vengono modificate, ove possibile, modalità operative, distribuzione delle attività, condizioni o orario di lavoro in modo da eliminare l'esposizione.

3. ASSEGNAZIONE AD ATTIVITÀ O MANSIONE COMPATIBILE

Quando le precedenti misure non risultino sufficienti, la lavoratrice viene temporaneamente assegnata ad altre attività compatibili.

4. INTERDIZIONE DAL LAVORO

Quando le condizioni di lavoro risultino pregiudizievoli e non sia concretamente possibile eliminare il rischio o assegnare la lavoratrice ad altra mansione compatibile, vengono attivate le procedure previste dal D.Lgs. 151/2001 per l'interdizione dal lavoro. L'art. 17 contempla espressamente l'interdizione per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Criterio di giudizio della compatibilità

Per rendere omogenea e immediatamente utilizzabile la valutazione, le singole mansioni o attività vengono ricondotte, secondo le condizioni effettivamente riscontrate, ai seguenti criteri:

ESITO	CRITERIO OPERATIVO
COMPATIBILE	L'attività può essere mantenuta senza particolari limitazioni rispetto a quelle normalmente previste, fermo restando il monitoraggio delle condizioni individuali e lavorative.
COMPATIBILE CON LIMITAZIONI / ADATTAMENTI	L'attività può essere mantenuta solo escludendo determinati compiti o adottando specifiche misure organizzative.
NON COMPATIBILE	L'attività comporta un'esposizione che deve essere evitata durante il periodo di tutela considerato. La lavoratrice deve essere assegnata ad attività compatibili.
DA VALUTARE CASO PER CASO	La compatibilità dipende dalle effettive condizioni della specifica attività, degli alunni assistiti, dell'ambiente o dell'esposizione presente.

L'esito viene attribuito separatamente, ove necessario, per il periodo di gravidanza e per il periodo successivo al parto, in quanto uno stesso fattore di rischio può determinare differenti periodi e modalità di tutela.

Criterio prudenziale nel comparto scolastico

Nel settore scolastico viene adottato un criterio particolarmente prudenziale nei confronti delle attività caratterizzate da stretto contatto con bambini, movimentazione o assistenza fisica degli alunni, rischio biologico, stazione eretta prolungata e rischio traumatico, in coerenza con gli indirizzi operativi forniti dalla Nota INL n. 5944/2025.

L'eventuale possibilità di mantenere la lavoratrice nella medesima mansione deve pertanto derivare dalla concreta possibilità di eliminare le attività incompatibili, e non dalla sola considerazione che il rischio sia occasionale o normalmente tollerato nell'attività scolastica ordinaria.

Gli esiti della presente metodologia vengono applicati nei successivi capitoli alle principali mansioni presenti nell'Istituto, individuando per ciascuna di esse i fattori di rischio rilevanti, le limitazioni applicabili e le possibili misure organizzative di tutela.

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO RILEVANTI NEL CONTESTO SCOLASTICO

Nel contesto scolastico i fattori di rischio che possono assumere particolare rilevanza durante la gravidanza e nel periodo successivo al parto sono connessi principalmente alle caratteristiche ergonomiche e fisiche dell'attività, al contatto con gli alunni, all'esposizione ad agenti biologici, alle attività di assistenza, all'utilizzo di prodotti chimici e alle specifiche condizioni organizzative e ambientali.

L'individuazione dei fattori riportati nel presente capitolo costituisce il riferimento generale per la successiva valutazione delle singole mansioni. La loro effettiva rilevanza deve essere verificata in relazione alle attività concretamente svolte dalla lavoratrice, al plesso, all'ordine di scuola e alle condizioni organizzative presenti.

Movimentazione manuale di carichi e assistenza fisica agli alunni

La movimentazione manuale assume particolare rilevanza nelle attività che comportano:

- sollevamento o movimentazione di bambini;
- sostegno o movimentazione di alunni non autosufficienti;
- movimentazione di arredi, materiali didattici, scatole, contenitori, sacchi o altre dotazioni;
- attività di pulizia che comportano spostamento di attrezzature o materiali;
- operazioni di carico, scarico, sistemazione o trasporto interno.

Ai fini dell'applicazione delle tutele per la maternità, la Nota INL n. 5944/2025 individua come criterio operativo per "carico" un peso superiore a 3 kg movimentato in maniera non occasionale nella giornata lavorativa tipo. Per movimentazioni di peso inferiore devono comunque essere considerati gli ulteriori fattori associati, quali posture incongrue, stazione eretta e ritmi lavorativi.

Durante la gravidanza devono pertanto essere evitate le attività di movimentazione che ricadono nelle condizioni vietate dalla normativa. Nel periodo successivo al parto la compatibilità deve essere rivalutata in funzione delle caratteristiche dell'attività e dell'esito della specifica valutazione.

Postura eretta prolungata, posture incongrue e attività affaticanti

Le attività scolastiche possono richiedere permanenza in piedi, frequenti spostamenti, piegamenti, accovacciamenti, posture mantenute o attività svolte ad altezze non adeguate alla lavoratrice.

Tali condizioni risultano particolarmente significative:

- nella scuola dell'infanzia;
- nelle attività di sostegno e assistenza;
- nelle attività di pulizia;
- durante la vigilanza e gli spostamenti all'interno dei plessi;
- nelle attività che richiedano frequenti piegamenti o attività a livello del pavimento;
- quando non risulti concretamente possibile alternare la posizione eretta con quella seduta.

Ai fini della tutela della lavoratrice gestante, la stazione eretta comprende anche le attività nelle quali la lavoratrice cammina o si sposta continuativamente e non soltanto quelle svolte rimanendo ferma in piedi. La Nota INL n. 5944/2025 precisa, inoltre, che il riferimento alla metà dell'orario deve essere rapportato all'effettivo orario giornaliero svolto dalla lavoratrice. Quando la prestazione comporta stazionamento in piedi per almeno metà dell'orario giornaliero, l'INL individua tale condizione come presupposto per l'interdizione ante partum.

Utilizzo di scale e rischio di caduta

Durante la gravidanza non risultano compatibili le attività che comportano l'utilizzo di scale portatili, scalette, sgabelli utilizzati per raggiungere quote elevate o altre postazioni sopraelevate che possano determinare un rischio di caduta.

Nel contesto scolastico tale fattore può riguardare principalmente:

- collaboratrici scolastiche durante le attività di pulizia;
- sistemazione di materiali su scaffalature o ripiani elevati;
- allestimento di aule e spazi;
- attività di archivio;
- ulteriori attività occasionali che comportino il raggiungimento di quote sopraelevate.

La Nota INL n. 5944/2025 richiama espressamente i lavori su scale e impalcature mobili o fisse tra le attività particolarmente pericolose e faticose ai fini della tutela della maternità.
Tali attività devono pertanto essere escluse dalla mansione della lavoratrice durante il periodo di gravidanza.

Rischio biologico e contatto con gli alunni

Il rischio biologico rappresenta uno dei fattori di maggiore rilevanza nel settore scolastico, in particolare quando l'attività comporta stretto e continuativo contatto con bambini, assistenza all'igiene personale o presenza di situazioni epidemiche.
La valutazione considera:

- ordine di scuola;
- età degli alunni;
- intensità e modalità del contatto;
- eventuale assistenza all'igiene personale;
- presenza di condizioni epidemiche o di malattie trasmissibili;
- specifiche condizioni di salute o immunizzazione della lavoratrice, quando rilevanti secondo la normativa;
- possibilità concreta di eliminare o ridurre l'esposizione attraverso misure organizzative.

La Nota INL n. 5944/2025 attribuisce particolare rilevanza a tale fattore: per le insegnanti della scuola dell'infanzia richiama espressamente lo stretto contatto e l'igiene personale dei bambini e, per le insegnanti della scuola primaria, individua nel rischio biologico, comprese malattie esantematiche ed epidemie, il principale fattore di rischio.
La valutazione della singola mansione deve pertanto tenere conto della possibilità di eliminare effettivamente l'esposizione; quando ciò non risulti possibile trovano applicazione le misure di tutela previste dal D.Lgs. 151/2001.

Assistenza agli alunni, rischio traumatico e possibili aggressioni

Particolare attenzione deve essere riservata alle lavoratrici che svolgono attività di sostegno, assistenza educativa o supporto ad alunni con ridotta autonomia motoria, bisogni assistenziali complessi o disturbi comportamentali.
Le condizioni da considerare comprendono:

- necessità di sostenere o movimentare fisicamente l'alunno;
- assistenza nelle attività quotidiane o nell'igiene personale;
- stretto contatto fisico;
- possibilità di urti, spinte, colpi o movimenti improvvisi;
- possibilità di reazioni imprevedibili o comportamenti aggressivi;
- necessità di intervenire fisicamente per proteggere l'alunno o altre persone.

La Nota INL n. 5944/2025 individua espressamente, per il personale di sostegno docente e non docente, l'assistenza ad alunni non autosufficienti dal punto di vista motorio, la presenza di gravi disturbi comportamentali con possibili reazioni improvvise, la movimentazione della persona e il possibile stretto contatto con conseguente esposizione biologica. Tali condizioni devono essere valutate caso per caso e possono assumere rilevanza sia durante la gravidanza sia fino a sette mesi dopo il parto.
La presenza di un alunno con disabilità non determina pertanto automaticamente l'incompatibilità della mansione: deve essere verificato il contenuto effettivo dell'assistenza richiesta e il rischio concretamente presente.

Agenti chimici

L'esposizione ad agenti chimici può riguardare principalmente:

- attività di pulizia e igienizzazione;
- attività di laboratorio;
- utilizzo di prodotti artistici, tecnici o didattici particolari;
- eventuali semplici attività manutentive.

La presenza di un prodotto chimico non determina automaticamente l'incompatibilità della mansione. Devono essere considerate la classificazione della sostanza o miscela, le modalità e la durata dell'esposizione, le quantità utilizzate e le informazioni contenute nella relativa Scheda di Dati di Sicurezza, con particolare attenzione agli agenti espressamente richiamati dagli Allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001.
Qualora non sia possibile escludere un'esposizione incompatibile con lo stato della lavoratrice, l'attività deve essere temporaneamente eliminata o sostituita con compiti che non comportino l'utilizzo o il contatto con gli agenti interessati.

Agenti fisici e condizioni microclimatiche
Devono essere valutate, ove effettivamente presenti, esposizioni a:

- rumore significativo;
- vibrazioni;
- radiazioni ionizzanti;
- radiazioni non ionizzanti o campi elettromagnetici in condizioni particolari;
- temperature eccessivamente elevate o basse;
- ulteriori agenti fisici rilevanti in relazione alla specifica attività.

Nella normale attività scolastica tali esposizioni risultano generalmente limitate, ma possono assumere rilevanza in laboratori, attività tecnico-pratiche, particolari ambienti o in presenza di specifiche attrezzature.
La Nota INL n. 5944/2025 ricomprende tra i fattori da considerare rumore, radiazioni, vibrazioni, microclima e campi elettromagnetici e richiama espressamente le attività che espongono a temperature eccessivamente basse o elevate tra quelle che possono richiedere specifiche misure di tutela.
L'utilizzo ordinario del videoterminale, in assenza di ulteriori specifiche condizioni di rischio, non viene considerato di per sé incompatibile con lo stato di gravidanza; devono comunque essere garantite condizioni ergonomiche e organizzative adeguate.

Fattori organizzativi e condizioni di lavoro
La valutazione considera anche le caratteristiche organizzative della prestazione quando possano incidere sulla compatibilità della mansione, quali:

- ritmi di lavoro particolarmente gravosi;
- impossibilità di alternare le posture;
- necessità di spostamenti frequenti;
- attività svolte in condizioni di isolamento;
- necessità di interventi rapidi o fisicamente impegnativi;
- turnazioni o orari particolari;
- lavoro notturno, ove presente;
- difficoltà nell'accesso ai servizi igienici o nella possibilità di effettuare pause;
- caratteristiche delle vie di esodo e necessità di garantire un'evacuazione sicura;
- ulteriori condizioni organizzative che possano determinare affaticamento o aumentare il rischio di infortunio.

La valutazione di tali condizioni deve essere riferita alla giornata lavorativa effettiva e all'organizzazione concretamente adottata, poiché la Nota INL n. 5944/2025 richiede che l'esame tenga conto, volta per volta, dell'ambiente, dell'orario di lavoro, della mansione e dello svolgimento concreto della prestazione.

Applicazione dei fattori di rischio alle mansioni scolastiche
I fattori sopra individuati non vengono utilizzati isolatamente, ma vengono applicati alle effettive combinazioni di attività presenti nelle diverse mansioni scolastiche.
Particolare attenzione viene pertanto riservata:

- alle insegnanti della scuola dell'infanzia, per la possibile contemporanea presenza di movimentazione dei bambini, stretto contatto, rischio biologico, posture incongrue e stazione eretta;
- alle insegnanti della scuola primaria, con particolare riferimento al rischio biologico;

- alle insegnanti della scuola secondaria, per le quali deve essere verificata l'effettiva presenza di specifiche condizioni di rischio;
- al personale di sostegno e assistenza, per il quale assumono particolare rilevanza le caratteristiche dell'alunno e le concrete modalità di assistenza;
- alle collaboratrici scolastiche, per la possibile presenza combinata di attività fisicamente impegnative, movimentazione, stazione eretta, scale, rischio chimico e biologico;
- al personale amministrativo, per il quale le condizioni di lavoro risultano generalmente maggiormente adattabili, ferma restando la verifica delle effettive attività svolte;
- al personale tecnico e di laboratorio, ove presente, in relazione agli specifici agenti, attrezzature e attività utilizzati.

La successiva valutazione delle singole mansioni viene pertanto sviluppata considerando non soltanto la presenza del singolo fattore di rischio, ma la concreta possibilità di eliminarlo o di escludere temporaneamente le attività incompatibili, in coerenza con la gerarchia delle misure di tutela prevista dal D.Lgs. 151/2001 e dagli indirizzi applicativi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

VALUTAZIONE DELLE MANSIONI SCOLASTICHE

La valutazione viene sviluppata con riferimento alle principali mansioni presenti nell'Istituto, considerando le attività effettivamente svolte e i fattori di rischio individuati nei capitoli precedenti.

Per ciascuna mansione vengono distinti:

- principali attività e condizioni di lavoro rilevanti;
- fattori di rischio significativi ai fini della maternità;
- compatibilità durante la gravidanza;
- compatibilità nel periodo successivo al parto;
- misure organizzative e limitazioni applicabili;
- eventuale necessità di assegnazione ad attività alternative o di attivazione della procedura di interdizione.

La valutazione tiene conto, in particolare, delle indicazioni specifiche per il comparto scuola contenute nella Nota INL prot. n. 5944 dell'8 luglio 2025.

Criteri per l'applicazione del quadro riepilogativo
Ai fini dell'applicazione della tabella vengono adottati i seguenti criteri:

COMPATIBILE
La lavoratrice può continuare a svolgere la mansione, fermo restando il mantenimento delle normali misure di prevenzione e l'eventuale introduzione di semplici adattamenti ergonomici o organizzativi.

COMPATIBILE CON LIMITAZIONI / ADATTAMENTI
La lavoratrice può permanere nella mansione esclusivamente quando sia possibile eliminare concretamente le singole attività incompatibili e predisporre un'organizzazione del lavoro che non determini esposizione ai rischi individuati.

DA VALUTARE CASO PER CASO
La qualifica professionale non consente di esprimere preventivamente un giudizio definitivo. Devono essere verificate le attività effettivamente svolte, il plesso, le caratteristiche degli alunni, l'organizzazione del lavoro e gli specifici fattori di esposizione.

NON COMPATIBILE
Le normali modalità di svolgimento della mansione comportano condizioni di rischio che devono essere eliminate durante il periodo di tutela. La lavoratrice può proseguire l'attività esclusivamente se viene concretamente assegnata ad attività alternative compatibili; in caso contrario deve essere attivata la procedura di interdizione.

DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

L'attività della docente della scuola dell'infanzia comporta normalmente attività educativa e didattica svolta a stretto contatto con bambini di giovane età, frequenti spostamenti, attività in posizione eretta e possibili interventi di assistenza o accudimento.

La Nota INL n. 5944/2025 individua espressamente, per le insegnanti della scuola dell'infanzia, i seguenti principali fattori di rischio:

- sollevamento dei bambini;
- stretto contatto e igiene personale dei bambini, con conseguente rischio biologico e possibile esposizione a malattie esantematiche;
- posture incongrue;
- stazione eretta prolungata.

Per tali condizioni l'INL individua un periodo di tutela comprendente la gestazione e il puerperio fino a sette mesi dopo il parto e prevede, in presenza dei presupposti per l'interdizione, il rilascio del relativo provvedimento senza ulteriori valutazioni da parte dell'Ufficio.

Esito della valutazione

La normale attività di docente della scuola dell'infanzia presenta pertanto condizioni di rischio non compatibili con la gravidanza e potenzialmente rilevanti fino a sette mesi dopo il parto, salvo che l'organizzazione dell'Istituto consenta di eliminare concretamente le esposizioni individuate.

A seguito della comunicazione dello stato di gravidanza deve essere verificata prioritariamente la possibilità di assegnare temporaneamente la lavoratrice ad attività che escludano:

- sollevamento e movimentazione dei bambini;
- assistenza diretta all'igiene personale;
- attività che comportino stretto contatto fisico non evitabile;
- posture incongrue;
- permanenza in piedi per periodi incompatibili con la tutela prevista;
- ulteriori attività fisicamente affaticanti.

Qualora non sia concretamente possibile organizzare una mansione priva di tali esposizioni o assegnare la lavoratrice ad altra attività compatibile, deve essere attivata la procedura prevista per l'interdizione.

GIUDIZIO: NON COMPATIBILE, salvo effettiva eliminazione dei fattori di rischio mediante modifica sostanziale dell'attività o assegnazione temporanea ad altra mansione compatibile.

DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA

L'attività della docente della scuola primaria è caratterizzata dalla permanenza continuativa negli ambienti scolastici e dal contatto quotidiano con gli alunni.

La Nota INL n. 5944/2025 individua per le insegnanti della scuola primaria quale principale fattore di rischio il rischio biologico, richiamando espressamente, a titolo esemplificativo, malattie esantematiche ed epidemie. Per tale fattispecie l'INL indica un periodo di astensione comprendente la gestazione e il puerperio fino a sette mesi dopo il parto e il rilascio del provvedimento senza ulteriore specifica valutazione da parte dell'Ufficio.

Devono inoltre essere considerate, quando effettivamente presenti, eventuali ulteriori condizioni quali:

- permanenza prolungata in posizione eretta;
- movimentazione di materiali;
- utilizzo di scale;
- attività laboratoriali;

- assistenza fisica o igienica agli alunni;
- presenza di alunni che richiedano interventi assistenziali particolari;
- ulteriori condizioni organizzative o ambientali rilevanti.

Esito della valutazione

Alla luce dell'indirizzo INL, la normale attività didattica nella scuola primaria richiede una tutela particolarmente prudenziale rispetto al rischio biologico.

A seguito della comunicazione dello stato di gravidanza deve essere verificata la possibilità di eliminare concretamente l'esposizione o di assegnare la lavoratrice ad attività temporanee che non comportino il contatto con gli alunni.

Qualora tale soluzione non risulti organizzativamente praticabile, devono essere attivate le procedure previste dal D.Lgs. 151/2001.

GIUDIZIO: NON COMPATIBILE in presenza dell'esposizione biologica caratteristica dell'attività didattica ordinaria, salvo effettiva assegnazione ad attività prive della relativa esposizione.

DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'attività della docente della scuola secondaria presenta, in generale, caratteristiche differenti rispetto alla scuola dell'infanzia e primaria, sia per l'età degli alunni sia per la minore presenza ordinaria di attività di accudimento o assistenza fisica.

La Nota INL n. 5944/2025 non individua per tale mansione una condizione generalizzata analoga a quella prevista per infanzia e primaria. Richiama invece, quale specifico fattore da considerare, la vicinanza ad alunni affetti da condizioni riconducibili alla previsione dell'Allegato A, lettera L), del D.Lgs. 151/2001, precisando la necessità di accertare se la lavoratrice sia effettivamente esposta al rischio e se questo possa essere definito concreto.

Devono inoltre essere verificati, secondo effettiva applicabilità:

- rischio biologico in presenza di specifiche situazioni epidemiche;
- stazione eretta prolungata;
- attività di laboratorio;
- utilizzo o presenza di agenti chimici, fisici o biologici;
- attività con particolari attrezzature;
- movimentazione di materiali;
- utilizzo di scale;
- eventuale contatto con alunni che possano determinare un rischio traumatico o assistenziale.

Esito della valutazione

La mansione di docente della scuola secondaria può risultare compatibile con la gravidanza, purché non siano presenti specifiche condizioni di rischio incompatibili.

A seguito della comunicazione dello stato di gravidanza deve pertanto essere effettuata una verifica concreta della classe, delle attività didattiche, delle eventuali attività laboratoriali e delle ulteriori esposizioni presenti.

Quando venga rilevata una specifica condizione incompatibile, l'attività interessata deve essere eliminata o la lavoratrice deve essere assegnata temporaneamente ad attività compatibili.

GIUDIZIO: DA VALUTARE CASO PER CASO in relazione alle effettive condizioni di esposizione.

PERSONALE DI SOSTEGNO E ASSISTENZA AGLI ALUNNI

Per il personale di sostegno, docente e non docente, la sola assegnazione ad un alunno con disabilità non determina automaticamente l'incompatibilità della mansione.

La valutazione deve essere effettuata considerando le caratteristiche effettive dell'alunno e il contenuto concreto dell'attività di assistenza.

La Nota INL n. 5944/2025 individua espressamente quali condizioni da valutare:

- assistenza ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio;
- assistenza ad alunni con gravi disturbi comportamentali e possibilità di reazioni improvvise o violente;
- movimentazione manuale di alunni non autosufficienti;
- stretto contatto con l'alunno e conseguente possibile esposizione ad agenti biologici.

Per tali condizioni l'INL prevede una valutazione caso per caso e individua la possibile estensione della tutela alla gestazione e al puerperio fino a sette mesi dopo il parto.

Esito della valutazione

A seguito della comunicazione dello stato di gravidanza devono essere acquisite, nel rispetto della riservatezza delle informazioni sanitarie dell'alunno, le informazioni organizzative necessarie a stabilire:

- grado di autonomia motoria dell'alunno;
- necessità di sollevamento, sostegno o movimentazione;
- necessità di assistenza all'igiene personale;
- possibilità di reazioni fisiche improvvise;
- presenza di comportamenti aggressivi o difficilmente prevedibili;
- intensità dello stretto contatto;
- possibilità di eliminare le attività incompatibili mediante diversa organizzazione dell'assistenza.

In presenza di movimentazione dell'alunno, rischio significativo di urti o aggressioni, assistenza fisica non eliminabile o rilevante rischio biologico, la lavoratrice deve essere esclusa dalle relative attività.

Qualora non risulti possibile modificare concretamente l'attività o assegnare la lavoratrice ad altro alunno o ad altra mansione compatibile, deve essere attivata la procedura di interdizione.

GIUDIZIO: DA VALUTARE CASO PER CASO.
NON COMPATIBILE quando l'attività comporti esposizione non eliminabile a movimentazione dell'alunno, assistenza fisica gravosa, rischio traumatico/aggressione o altra condizione pregiudizievole.

COLLABORATRICE SCOLASTICA

La mansione di collaboratrice scolastica può comprendere attività tra loro differenti, quali:

- pulizia e igienizzazione degli ambienti;
- lavaggio dei pavimenti e dei servizi igienici;
- movimentazione di materiali e attrezzature;
- raccolta e trasporto dei rifiuti;
- vigilanza degli alunni;
- apertura, chiusura e controllo degli ambienti;
- movimentazione di arredi o materiali;
- utilizzo occasionale di scale;
- assistenza agli alunni;
- permanenza prolungata in posizione eretta e frequenti spostamenti.

La valutazione considera in particolare:

- Movimentazione manuale
 Devono essere escluse durante la gravidanza le attività di trasporto e sollevamento rientranti nelle condizioni vietate dal D.Lgs. 151/2001. La Nota INL n. 5944/2025 assume, ai fini dei provvedimenti di tutela ante/post partum, il riferimento operativo di un peso superiore a 3 kg movimentato in maniera non occasionale nella giornata lavorativa tipo.
- Stazione eretta e posture
 Deve essere verificata la durata effettiva delle attività svolte in piedi o camminando. Quando lo stazionamento in piedi interessa almeno metà dell'orario giornaliero effettivamente svolto, la Nota INL individua tale condizione quale presupposto per l'interdizione ante partum.
- Scale
 Durante la gravidanza deve essere escluso l'utilizzo di scale portatili e lo svolgimento di attività con rischio di caduta dall'alto.
- Prodotti chimici
 Devono essere verificati i prodotti effettivamente utilizzati, le relative classificazioni e le Schede di Dati di Sicurezza. I prodotti o le attività non compatibili devono essere esclusi.
- Rischio biologico e assistenza
 Devono essere valutate le attività di assistenza diretta agli alunni, pulizia dei servizi igienici e altre condizioni che comportino un'esposizione biologica significativa.

Esito della valutazione

La mansione completa di collaboratrice scolastica, quando comprende ordinariamente attività di pulizia, movimentazione, frequenti spostamenti, uso di scale o attività fisicamente impegnative, non può essere considerata automaticamente compatibile con la gravidanza.

Deve essere valutata la possibilità di predisporre temporaneamente una mansione modificata, composta esclusivamente da attività leggere e compatibili, quali, a titolo esemplificativo:

- sorveglianza e controllo degli accessi in posizione ergonomicamente adeguata;
- semplici attività di centralino o accoglienza;
- attività leggere di supporto organizzativo;
- ulteriori compiti che non comportino movimentazione, scale, esposizioni chimiche incompatibili, posture affaticanti o assistenza fisica agli alunni.

L'assegnazione deve essere reale e concretamente sostenibile per l'intero periodo interessato, e non meramente formale.

Qualora non risulti possibile organizzare attività compatibili, deve essere attivata la procedura prevista per l'interdizione.

GIUDIZIO: COMPATIBILE SOLO CON LIMITAZIONI / ADATTAMENTO DELLA MANSIONE, da verificare caso per caso. In assenza di concreta possibilità di eliminare i fattori incompatibili: NON COMPATIBILE.

PERSONALE AMMINISTRATIVO E DSGA

Le attività amministrative sono generalmente caratterizzate da:

- utilizzo di videoterminale;
- attività sedentaria;
- gestione di pratiche e documentazione;
- utilizzo di stampanti, fotocopiatrici e ordinarie apparecchiature d'ufficio;
- rapporti con personale e utenza;
- eventuale movimentazione occasionale di faldoni, risme o materiali;
- eventuale accesso ad archivi o scaffalature.

Il normale utilizzo del videoterminale, in assenza di ulteriori specifiche esposizioni, non costituisce di per sé una condizione incompatibile con la gravidanza. Devono comunque essere garantite adeguate condizioni ergonomiche e organizzative, con particolare attenzione a:

- possibilità di alternare la posizione seduta con brevi spostamenti;
- adeguatezza della postazione di lavoro;
- possibilità di effettuare le pause previste;
- esclusione della movimentazione di carichi incompatibile;
- esclusione dell'utilizzo di scale o sgabelli per attività di archivio;
- accessibilità ai servizi igienici;
- eventuali esigenze organizzative connesse all'avanzamento della gravidanza.

Esito della valutazione

In assenza di ulteriori fattori specifici, la mansione amministrativa risulta normalmente compatibile con lo stato di gravidanza e con il periodo successivo al parto, mediante eventuali semplici adattamenti organizzativi.

GIUDIZIO: COMPATIBILE, fatte salve eventuali limitazioni individuali o specifiche condizioni di lavoro da valutare caso per caso.

PERSONALE TECNICO, DI LABORATORIO E ALTRE MANSIONI SPECIFICHE

Ove siano presenti lavoratrici impegnate in laboratori, attività tecnico-pratiche o ulteriori mansioni non riconducibili ai profili precedentemente analizzati, deve essere effettuata una verifica specifica delle attività concretamente svolte.

Devono essere considerati, in particolare:

- sostanze e miscele chimiche utilizzate;
- agenti biologici;
- rumore, vibrazioni, radiazioni o ulteriori agenti fisici;
- macchine e attrezzature;
- lavorazioni che comportino rischio di urto, taglio o altro rischio traumatico;
- movimentazione manuale;
- posture incongrue o stazione eretta;
- utilizzo di scale;
- condizioni microclimatiche;
- ulteriori fattori richiamati dagli Allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001.

La Nota INL n. 5944/2025 richiede che la valutazione sia riferita, volta per volta, all'ambiente, all'orario, alla mansione e alle modalità concrete di svolgimento della prestazione.

GIUDIZIO: DA VALUTARE CASO PER CASO, attraverso confronto con le specifiche valutazioni dei rischi già presenti nel DVR e con le caratteristiche effettive dell'attività.

Criteri specifici derivanti dagli indirizzi INL

Per l'applicazione del presente quadro devono essere tenuti in particolare considerazione i seguenti criteri operativi:

- per le docenti della scuola dell'infanzia, l'INL individua quali principali condizioni di rischio il sollevamento dei bambini, lo stretto contatto e l'igiene personale con conseguente rischio biologico, le posture incongrue e la stazione eretta prolungata; in presenza di tali condizioni l'indirizzo dell'Ispettorato considera il periodo di tutela esteso alla gestazione e al puerperio fino a sette mesi dopo il parto;
- per le docenti della scuola primaria, l'INL individua quale principale condizione il rischio biologico, richiamando malattie esantematiche ed epidemie, prevedendo analoga tutela durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi considerati;

- per le docenti della scuola secondaria, l'eventuale interdizione connessa alle specifiche condizioni richiamate dall'INL richiede l'accertamento dell'effettiva esposizione della lavoratrice e della concretezza del rischio;
- per il personale di sostegno, docente e non docente, devono essere valutati caso per caso l'assistenza ad alunni non autosufficienti, la movimentazione della persona, la presenza di gravi disturbi comportamentali con possibili reazioni improvvise o violente e lo stretto contatto con conseguente esposizione biologica.

Per la movimentazione manuale, ai fini degli indirizzi operativi INL per la tutela ante e post partum, viene considerato "carico" un peso superiore a 3 kg movimentato in via non occasionale nella giornata lavorativa tipo; per pesi inferiori devono comunque essere valutati gli ulteriori fattori, tra cui stazione eretta, posture incongrue e ritmi lavorativi.

La permanenza in posizione eretta deve essere valutata rispetto all'orario giornaliero effettivamente svolto. Quando la prestazione comporta stazionamento in piedi per almeno metà dell'orario giornaliero, la Nota INL individua la condizione quale presupposto per il provvedimento di interdizione ante partum.

Applicazione alla singola lavoratrice

Il giudizio generale riportato nel presente capitolo non costituisce un'automatica dichiarazione di idoneità o inidoneità della singola lavoratrice, ma rappresenta il criterio preventivo di gestione della mansione.

A seguito della comunicazione dello stato di gravidanza il Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico verifica pertanto:

- la mansione formalmente assegnata;
- le attività concretamente svolte;
- il plesso e l'ordine di scuola;
- gli specifici fattori di rischio presenti;
- le caratteristiche dell'eventuale attività di assistenza agli alunni;
- la possibilità di eliminare le singole esposizioni incompatibili;
- la possibilità di modificare temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro;
- la possibilità di assegnare la lavoratrice ad attività o mansioni compatibili.

Qualora il rischio non possa essere eliminato e non risulti praticabile l'assegnazione ad altra mansione compatibile, deve essere attivata tempestivamente la procedura per l'interdizione prevista dal D.Lgs. 151/2001.
La sequenza:
modifica delle condizioni/orario →
spostamento ad altra mansione →
interdizione in caso di impossibilità delle precedenti soluzioni è espressamente ribadita dalla Nota INL n. 5944/2025.

PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI GRAVIDANZA, PUERPERIO O ALLATTAMENTO

La gestione della lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento deve essere attivata tempestivamente e sviluppata sulla base della valutazione preventiva contenuta nel presente documento e delle condizioni di lavoro effettivamente riferibili alla singola lavoratrice.

La Nota INL prot. n. 5944 dell'8 luglio 2025 ribadisce che la valutazione effettuata dal Datore di Lavoro costituisce il presupposto per l'applicazione delle misure di tutela e che devono essere considerate, volta per volta, l'ambiente di lavoro, l'orario, la mansione e le concrete modalità di svolgimento della prestazione.

Comunicazione dello stato di gravidanza

Le lavoratrici vengono preventivamente informate sui rischi individuati dal presente documento e sulle misure di tutela previste.
Affinché possano essere concretamente attivate le misure previste dal D.Lgs. 151/2001, la lavoratrice comunica al Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico il proprio stato di gravidanza, anche mediante presentazione della relativa certificazione medica.

La Nota INL n. 5944/2025 richiama espressamente la necessità di informare le lavoratrici sul fatto che le misure di tutela vengono attivate a seguito della comunicazione dello stato di gravidanza al Datore di Lavoro.
La comunicazione viene gestita nel rispetto della riservatezza della lavoratrice, acquisendo esclusivamente le informazioni necessarie all'applicazione delle misure di tutela.

Verifica immediata della mansione
Ricevuta la comunicazione, il Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico procede alla verifica della compatibilità delle attività concretamente svolte dalla lavoratrice con il relativo stato.
La verifica viene effettuata utilizzando il presente documento quale riferimento e considerando almeno:

- mansione e attività effettivamente svolte;
- ordine di scuola e plesso di assegnazione;
- orario e organizzazione della giornata lavorativa;
- caratteristiche delle attività didattiche o di servizio;
- eventuale attività di sostegno o assistenza agli alunni;
- caratteristiche dell'alunno eventualmente assistito, limitatamente agli elementi necessari alla valutazione del rischio;
- esposizione a movimentazione manuale, posture incongrue, stazione eretta, scale, agenti biologici, chimici o fisici;
- rischio di urti, aggressioni o reazioni improvvise;
- ulteriori condizioni individuate nel presente documento;
- possibilità concreta di modificare temporaneamente l'attività.

La verifica deve riferirsi alle condizioni effettive della prestazione e non può essere effettuata esclusivamente sulla base della qualifica professionale.

Mansione compatibile
Qualora dalla verifica non emergano condizioni incompatibili con lo stato della lavoratrice, l'attività può proseguire nel rispetto delle normali misure di prevenzione e delle eventuali indicazioni organizzative individuate.
Tale condizione può ricorrere, ad esempio, per attività amministrative o per ulteriori mansioni nelle quali non risultino presenti fattori di rischio rilevanti ai fini della tutela della maternità.
Il giudizio deve comunque essere riesaminato qualora intervengano modifiche dell'attività, dell'organizzazione, del plesso o delle condizioni di esposizione.

Mansione compatibile mediante limitazioni o modifica delle condizioni di lavoro
Qualora siano presenti uno o più fattori di rischio ma risulti possibile eliminarli senza modificare sostanzialmente la mansione, il Datore di Lavoro provvede prioritariamente a modificare temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro, in modo da evitare l'esposizione della lavoratrice.
Tale principio costituisce la prima misura prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 151/2001 ed è espressamente ribadito dalla Nota INL n. 5944/2025.
A titolo esemplificativo, in funzione della mansione, possono essere previste:

- esclusione dalla movimentazione di carichi;
- esclusione dal sollevamento o dalla movimentazione degli alunni;
- esclusione dall'utilizzo di scale;
- eliminazione di attività caratterizzate da posture particolarmente affaticanti;
- riduzione o eliminazione della permanenza prolungata in posizione eretta;
- esclusione dall'assistenza fisica o igienica agli alunni;
- eliminazione dell'esposizione a specifici prodotti chimici;
- esclusione da attività di laboratorio incompatibili;
- eliminazione dell'esposizione a specifici agenti biologici o fisici;
- esclusione dall'assistenza ad alunni quando siano presenti significativi rischi di urto, aggressione o movimentazione;
- modifica della distribuzione delle attività o dell'orario quando tale misura consenta di eliminare il rischio.

La modifica deve essere effettiva e concretamente applicabile per l'intero periodo interessato, e deve garantire che la lavoratrice non continui, anche occasionalmente, a svolgere le attività individuate come incompatibili.

Assegnazione temporanea ad altra attività o mansione

Quando non risulti possibile eliminare il rischio mediante la semplice modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro, deve essere verificata la possibilità di assegnare temporaneamente la lavoratrice ad altra attività o mansione non pregiudizievole.

La Nota INL n. 5944/2025 individua espressamente lo spostamento ad altra mansione compatibile quale misura da adottare prima di ricorrere all'interdizione. La normativa consente anche l'assegnazione temporanea a mansioni inferiori, mantenendo il trattamento economico previsto per la mansione di provenienza.

Nel contesto scolastico possono essere valutate, secondo le possibilità organizzative dell'Istituto, attività temporanee quali:

- supporto amministrativo e documentale;
- predisposizione di materiali didattici;
- attività di programmazione, progettazione o documentazione;
- attività organizzative o di supporto prive delle esposizioni individuate;
- attività di accoglienza o sorveglianza compatibili;
- ulteriori compiti coerenti con il profilo della lavoratrice e concretamente privi dei fattori di rischio incompatibili.

L'assegnazione alternativa non deve essere meramente formale, ma deve risultare organizzativamente possibile e tale da escludere effettivamente l'esposizione.

Impossibilità di eliminare il rischio o assegnare altra mansione

Qualora:

- le condizioni di lavoro risultino pregiudizievoli per la lavoratrice o per il bambino;
- non sia possibile eliminare l'esposizione mediante modifica delle condizioni o dell'orario;
- non risulti concretamente praticabile lo spostamento ad altra mansione compatibile,

deve essere tempestivamente attivata la procedura per l'interdizione dal lavoro per condizioni lavorative o ambientali pregiudizievoli, ai sensi del D.Lgs. 151/2001.

Presentazione dell'istanza di interdizione

La richiesta di interdizione per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli può essere presentata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente dal Datore di Lavoro oppure dalla lavoratrice, mediante la modulistica prevista dall'INL.

Nel caso di istanza presentata dal Datore di Lavoro devono essere documentate:

- la mansione svolta dalla lavoratrice;
- le condizioni di rischio presenti;
- le attività faticose, pericolose o insalubri alle quali la lavoratrice risulta esposta;
- l'impossibilità di eliminare il rischio mediante modifica delle condizioni di lavoro;
- l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altra mansione compatibile, motivata sulla base dell'effettiva organizzazione dell'Istituto;
- lo specifico riferimento alla valutazione dei rischi per lavoratrici gestanti e puerpere.

La Nota INL prevede espressamente che, nell'istanza del Datore di Lavoro, sia precisata l'impossibilità di assegnazione ad altre mansioni sulla base di elementi organizzativi e che possano essere trasmessi gli elementi pertinenti dello specifico DVR.

Alla richiesta devono inoltre essere allegati i documenti previsti dalla modulistica INL, tra cui la certificazione dello stato di gravidanza e della data presunta del parto in caso di interdizione ante partum oppure la documentazione relativa alla nascita nel caso di richiesta post partum.

Decorrenza del provvedimento di interdizione

L'istanza presentata all'Ispettorato non determina automaticamente l'inizio dell'astensione dal lavoro.

Secondo la Nota INL n. 5944/2025, il provvedimento dell'Ispettorato costituisce il presupposto necessario per l'astensione e, in via generale, l'interdizione decorre dalla data di adozione del provvedimento stesso e non dalla data di presentazione

dell'istanza. La Nota richiama inoltre il termine di sette giorni dalla ricezione della documentazione completa per l'adozione del provvedimento.
Nelle more della definizione del procedimento, l'Istituto mantiene comunque le misure organizzative necessarie affinché la lavoratrice non venga adibita alle attività vietate o alle condizioni di esposizione individuate come pregiudizievoli, gestendo il periodo secondo le disposizioni amministrative e contrattuali applicabili.

Gestione del periodo successivo al parto

Prima della ripresa dell'attività lavorativa deve essere verificata la permanenza di eventuali condizioni di rischio per le quali la normativa preveda una tutela anche nel periodo successivo al parto.
Non deve essere automaticamente considerata cessata ogni limitazione con la conclusione della gravidanza.
La verifica deve essere effettuata con particolare riferimento a:

- agenti biologici;
- agenti chimici;
- movimentazione manuale;
- assistenza e movimentazione degli alunni;
- rischi traumatici;
- ulteriori agenti o condizioni per i quali il D.Lgs. 151/2001 preveda una tutela post partum.

Per la movimentazione manuale, la Nota INL n. 5944/2025 precisa inoltre che, alla ripresa dell'attività lavorativa nel periodo post partum, deve essere evitata la movimentazione qualora l'indice di rischio determinato secondo UNI ISO 11228-1 risulti superiore o uguale a 1.
Le limitazioni vengono mantenute per il periodo previsto dallo specifico fattore di rischio e comunque, nei casi contemplati dalla normativa, fino a sette mesi dopo il parto.

Interdizione per motivi sanitari

La procedura descritta nei paragrafi precedenti riguarda l'interdizione determinata da condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli e dall'impossibilità di eliminare il rischio o assegnare la lavoratrice ad altra mansione.
Rimane distinta l'interdizione connessa a gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che possano essere aggravate dalla gravidanza, prevista dall'art. 17, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 151/2001, che segue lo specifico percorso sanitario previsto dalla normativa.
Tale fattispecie non deriva dalla valutazione dei rischi lavorativi e non deve pertanto essere confusa con l'interdizione richiesta dall'Istituto per condizioni di lavoro incompatibili.

Documentazione della gestione

Per ogni situazione gestita devono essere mantenuti, secondo necessità e nel rispetto della riservatezza:

- comunicazione della lavoratrice;
- verifica della mansione e delle effettive condizioni di esposizione;
- eventuali limitazioni individuate;
- eventuale assegnazione temporanea ad attività compatibile;
- comunicazioni organizzative necessarie;
- eventuale istanza presentata all'Ispettorato;
- provvedimento di interdizione eventualmente adottato;
- verifica delle condizioni alla ripresa dell'attività lavorativa.

INFORMAZIONE DELLE LAVORATRICI

L'informazione delle lavoratrici costituisce parte integrante delle misure di tutela previste per la gravidanza, il puerperio e il periodo di allattamento.

L'informazione deve essere fornita preventivamente, senza attendere il verificarsi di una situazione di gravidanza, affinché ciascuna lavoratrice conosca i principali fattori di rischio connessi alla propria attività e le modalità attraverso le quali vengono attivate le misure di tutela previste dal D.Lgs. 151/2001.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 151/2001 e con gli indirizzi applicativi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le lavoratrici devono essere informate in merito agli esiti della valutazione e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. La Nota INL prot. n. 5944 dell'8 luglio 2025 costituisce inoltre il riferimento operativo aggiornato per la gestione dei provvedimenti di interdizione ante e post partum.

Contenuti dell'informazione
L'informazione fornita alle lavoratrici riguarda almeno:

- l'esistenza della specifica valutazione dei rischi per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
- i principali fattori di rischio individuati nelle attività scolastiche;
- le eventuali attività vietate o soggette a limitazioni;
- le differenze di tutela previste in relazione alla gravidanza e al periodo successivo al parto;
- la necessità di verificare le effettive condizioni della mansione in caso di gravidanza;
- le possibili misure di modifica delle condizioni o dell'organizzazione del lavoro;
- la possibilità di assegnazione temporanea ad attività o mansioni compatibili;
- le procedure previste qualora non sia possibile eliminare il rischio o individuare una mansione alternativa;
- i riferimenti interni ai quali rivolgersi per l'attivazione delle misure di tutela.

Particolare attenzione deve essere dedicata alle lavoratrici impiegate nelle attività per le quali la presente valutazione ha individuato condizioni di maggiore rilevanza, quali scuola dell'infanzia, scuola primaria, sostegno e assistenza agli alunni, attività dei collaboratori scolastici e attività tecnico-laboratoriali.

Comunicazione dello stato di gravidanza
Nell'ambito dell'informazione viene evidenziata l'importanza della tempestiva comunicazione dello stato di gravidanza al Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico, affinché possano essere applicate le misure previste dalla presente valutazione.
La comunicazione consente al Datore di Lavoro di verificare immediatamente la compatibilità delle attività concretamente svolte e di adottare, ove necessario, le misure organizzative previste.
La lavoratrice deve essere informata che la valutazione preventiva contenuta nel DVR non comporta automaticamente l'allontanamento dal lavoro: a seguito della comunicazione viene verificata la situazione concreta e viene applicata la sequenza prevista dalla normativa:
VERIFICA DELLA MANSIONE E DELLE CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE
↓
ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO / MODIFICA DELLE CONDIZIONI O DELL'ORARIO
↓
EVENTUALE ASSEGNAZIONE AD ATTIVITÀ O MANSIONE COMPATIBILE
↓
INTERDIZIONE, QUALORA LE PRECEDENTI SOLUZIONI NON RISULTINO CONCRETAMENTE PRATICABILI

L'art. 17 del D.Lgs. 151/2001 contempla infatti l'interdizione, tra gli altri casi, quando le condizioni di lavoro o ambientali risultino pregiudizievoli e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Modalità di informazione

L'informazione può essere assicurata attraverso modalità coerenti con l'organizzazione dell'Istituto, quali:

- consegna o messa a disposizione di una specifica informativa o della valutazione completa;
- comunicazione interna al personale;
- pubblicazione nell'area riservata destinata ai lavoratori;
- incontri informativi in materia di salute e sicurezza;
- ulteriori modalità che consentano di documentare l'effettiva messa a disposizione delle informazioni.

L'informazione deve essere formulata in maniera chiara, sintetica e facilmente comprensibile, evidenziando in particolare cosa deve fare concretamente la lavoratrice nel momento in cui si trovi in una delle condizioni tutelate.

Informazione specifica della lavoratrice interessata

A seguito della comunicazione dello stato di gravidanza, alla lavoratrice interessata devono essere illustrate le conclusioni della verifica effettuata sulla propria mansione e le eventuali misure adottate.

In particolare, devono essere chiaramente individuate:

- le attività che possono essere mantenute;
- le attività temporaneamente escluse;
- le eventuali limitazioni operative;
- le eventuali modifiche dell'organizzazione o dell'orario;
- l'eventuale assegnazione ad attività o mansione alternativa;
- il periodo di applicazione delle misure;
- le modalità per segnalare eventuali variazioni delle condizioni di lavoro o ulteriori criticità;
- l'eventuale attivazione della procedura di interdizione.

Le misure individuate devono essere comunicate, per quanto necessario alla loro applicazione, anche ai soggetti dell'organizzazione scolastica incaricati della relativa gestione, senza diffusione di informazioni sanitarie non necessarie.

Documentazione dell'avvenuta informazione

L'Istituto mantiene evidenza dell'avvenuta informazione delle lavoratrici attraverso modalità documentali adeguate alla propria organizzazione.

A tal fine può essere utilizzata una specifica informativa per la tutela della maternità o la messa a disposizione della valutazione completa, resa disponibile alle lavoratrici e accompagnata, ove ritenuto opportuno, da attestazione di presa visione.

L'attestazione dell'avvenuta informazione non comporta per la lavoratrice assunzione di responsabilità rispetto alla valutazione dei rischi o alle misure di tutela, che rimangono di competenza dei soggetti individuati dalla normativa.

Aggiornamento dell'informazione

L'informazione deve essere aggiornata quando intervengano modifiche significative riguardanti:

- la valutazione dei rischi;
- le attività o l'organizzazione dell'Istituto;
- le mansioni svolte;
- l'introduzione di nuovi fattori di rischio;
- le procedure interne di gestione della maternità;
- la normativa o gli indirizzi applicativi degli organi competenti.

L'obiettivo è garantire che ogni lavoratrice disponga, prima dell'eventuale gravidanza, delle informazioni essenziali per conoscere i rischi connessi alla propria mansione e attivare tempestivamente le misure di tutela previste.

MONITORAGGIO E CRITERI DI AGGIORNAMENTO

La presente valutazione viene mantenuta aggiornata attraverso il monitoraggio delle attività effettivamente svolte, dell'organizzazione dell'Istituto e delle eventuali variazioni dei fattori di rischio rilevanti ai fini della tutela della maternità.

Il monitoraggio è finalizzato a verificare che le condizioni considerate nella valutazione rimangano rappresentative della realtà lavorativa e che le misure individuate risultino concretamente applicabili alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

La valutazione viene riesaminata, in particolare, in relazione a:

- modifiche delle mansioni o delle attività svolte;
- introduzione di nuove attività didattiche, laboratoriali o tecnico-pratiche;
- modifiche significative dell'organizzazione del lavoro;
- introduzione di nuove attrezzature, sostanze o miscele;
- individuazione di nuovi agenti biologici, chimici o fisici rilevanti;
- variazioni delle modalità di assistenza agli alunni;
- presenza di nuove condizioni che comportino movimentazione, assistenza fisica o rischio traumatico;
- modifiche delle caratteristiche degli ambienti o dei plessi;
- introduzione di nuove modalità di lavoro o variazione significativa degli orari;
- segnalazioni delle lavoratrici, del RLS, del Medico Competente o degli altri soggetti del sistema di prevenzione;
- esiti di sopralluoghi o verifiche che evidenzino condizioni non precedentemente considerate;
- modifiche normative o nuovi indirizzi applicativi emanati dagli organi competenti.

Verifica delle condizioni della singola lavoratrice

La valutazione preventiva non sostituisce la verifica che deve essere effettuata quando viene comunicato lo stato di gravidanza.

Per ciascuna situazione devono essere riesaminate le condizioni effettive della prestazione, verificando in particolare:

- mansione svolta;
- plesso e ordine di scuola;
- attività concretamente assegnate;
- eventuale assistenza ad alunni;
- condizioni di movimentazione manuale;
- permanenza in posizione eretta e posture richieste;
- eventuale utilizzo di scale;
- esposizione ad agenti biologici;
- esposizione ad agenti chimici o fisici;
- rischio di urti, aggressioni o reazioni improvvise;
- possibilità di eliminare le singole attività incompatibili;
- possibilità di assegnazione temporanea ad attività alternative.

La verifica deve essere ripetuta qualora, durante il periodo di tutela, intervengano variazioni significative delle attività o delle condizioni di lavoro.

Monitoraggio delle misure adottate

Quando la lavoratrice prosegue l'attività mediante limitazioni, modifica delle condizioni di lavoro o assegnazione temporanea ad altra attività, deve essere verificato che le misure stabilite risultino effettivamente applicate e mantenute nel tempo.

Particolare attenzione deve essere posta affinché la lavoratrice non venga nuovamente adibita, anche occasionalmente, alle attività individuate come incompatibili.

Il monitoraggio riguarda, secondo applicabilità:

- rispetto delle limitazioni definite;

- effettiva esclusione delle attività vietate;
- compatibilità della nuova organizzazione del lavoro;
- permanenza delle condizioni che avevano consentito la prosecuzione dell'attività;
- eventuale comparsa di nuovi fattori di rischio;
- necessità di modificare o integrare le misure adottate.

Qualora le misure organizzative inizialmente individuate non risultino concretamente applicabili o sufficienti a eliminare l'esposizione, deve essere rivalutata la situazione e verificata la possibilità di una diversa assegnazione o, ove necessario, dell'attivazione della procedura di interdizione.

Variazioni dell'attività di sostegno e assistenza

Particolare attenzione deve essere riservata alle lavoratrici impegnate in attività di sostegno o assistenza, poiché le condizioni di rischio possono modificarsi anche nel corso dell'anno scolastico in relazione:

- all'assegnazione ad un diverso alunno;
- alla variazione del grado di autonomia dell'alunno assistito;
- alla comparsa o modifica di comportamenti aggressivi o imprevedibili;
- alla necessità di introdurre attività di movimentazione o assistenza fisica;
- alla modifica delle modalità di assistenza all'igiene personale;
- alla variazione dell'organizzazione del personale di supporto.

In tali casi deve essere riesaminata la compatibilità dell'attività senza attendere la revisione periodica generale del documento.

Variazioni del rischio biologico

La valutazione del rischio biologico deve essere riesaminata quando intervengano situazioni che possano modificare significativamente le condizioni di esposizione, quali:

- diffusione di malattie trasmissibili all'interno del plesso;
- situazioni epidemiche;
- presenza di specifiche condizioni sanitarie rilevanti nel contesto frequentato dalla lavoratrice;
- variazione dell'ordine di scuola o della popolazione scolastica con la quale la lavoratrice opera;
- modifica delle attività di assistenza o accudimento.

In presenza di condizioni sopravvenute deve essere verificata tempestivamente la necessità di adottare ulteriori misure di tutela.

Ripresa dell'attività dopo il parto

La ripresa dell'attività lavorativa non determina automaticamente la cessazione delle misure previste dalla presente valutazione.

Prima della ripresa devono essere verificate le eventuali condizioni di rischio per le quali la normativa prevede una tutela anche nel periodo successivo al parto e, ove applicabile, fino a sette mesi dopo il parto.

Devono pertanto essere riesaminati, secondo la mansione:

- rischio biologico;
- movimentazione manuale;
- movimentazione o assistenza fisica degli alunni;
- rischio traumatico;
- esposizione ad agenti chimici;
- esposizione ad agenti fisici;
- ulteriori fattori per i quali sia previsto un periodo di tutela post partum.

Le eventuali limitazioni vengono mantenute per il periodo previsto dallo specifico fattore di rischio.

Aggiornamento della valutazione

Il presente documento viene aggiornato quando le variazioni intervenute risultino tali da modificare significativamente il quadro preventivo delle mansioni o i criteri di tutela individuati.

Non costituisce invece motivo di revisione formale del documento ogni singola comunicazione di gravidanza, qualora la situazione della lavoratrice risulti già correttamente ricompresa nella valutazione e possa essere gestita mediante le procedure e le misure previste.
La gestione della singola lavoratrice viene documentata separatamente, mantenendo evidenza:

- della verifica effettuata;
- delle attività compatibili e non compatibili;
- delle limitazioni adottate;
- dell'eventuale modifica della mansione;
- dell'eventuale assegnazione temporanea;
- dell'eventuale procedura di interdizione;
- della successiva verifica alla ripresa dell'attività.

Gestione delle misure di miglioramento

Qualora il riesame della valutazione evidenzi criticità di carattere generale o la necessità di interventi organizzativi applicabili stabilmente all'Istituto, le relative misure vengono inserite nel C.1 – Piano di miglioramento, con individuazione delle priorità e delle modalità di attuazione e verifica.
Le misure riferite esclusivamente alla singola lavoratrice vengono invece gestite nell'ambito della specifica procedura di tutela della maternità, evitando l'inserimento nel Piano di miglioramento di informazioni personali o sanitarie.
Il monitoraggio consente pertanto di mantenere la presente valutazione coerente con le effettive condizioni organizzative dell'Istituto e con l'evoluzione delle mansioni scolastiche, garantendo che le misure di tutela possano essere attivate tempestivamente e mantenute per tutto il periodo nel quale risultino necessarie.

SOTTOSCRIZIONE E ATTESTAZIONE DELLA DATA

Ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi costituiscono obbligo non delegabile del Datore di Lavoro.

Il presente documento costituisce parte integrante del sistema documentale di valutazione dei rischi dell'Istituto ed è elaborato nell'ambito del processo di valutazione effettuato dal Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, nei casi previsti, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del Datore di Lavoro e, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente.

Le sottoscrizioni riportate in calce attestano pertanto la data del presente documento nell'ambito del sistema documentale del DVR e non comportano modifica, trasferimento o condivisione degli obblighi e delle responsabilità attribuiti dalla normativa ai singoli soggetti del sistema di prevenzione e protezione.

FIRME	
Datore di Lavoro Prof.ssa Alessia ZUNINO	
RSPP Ing. Andrea MANCONI	
Medico Competente Dott. Marco GUZZONE	
RLS Prof.ssa Stefania IPPOLITI	

Millesimo (SV), lì 01.09.2026